

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:  
dott. **Ciro Monsurrò** – presidente,  
dott. **Francesco Taurisano** – giudice,  
dott. **Emilio Norelli** – giudice relatore,  
ha emesso il seguente

*CRONOLOGICO  
N° 13056/201*

**DECRETO**

nel procedimento ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nei confronti della società **AGILE s.r.l.** con unico socio, avente sede in Roma, viale Liegi n. 44 (CF: 01572180766).

Rilevato che:

con sentenza in data 20-4-2010, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società **AGILE s.r.l.** con unico socio, avente sede in Roma, viale Liegi n. 44, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

i commissari giudiziali in data 30-6-2010 hanno depositato in cancelleria la relazione ex art. 28 del citato d.lgs. n. 270/1999;

il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato in cancelleria in data 12-7-2010 il suo parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 29, primo comma, del citato d.lgs. n. 270/1999;

nel termine di cui all'art. 29, secondo comma, del citato d.lgs. n. 270/1999 nessuno ha depositato in cancelleria osservazioni scritte;

considerato che:

i commissari giudiziali, nella loro relazione, dopo aver esposto particolareggiatamente le cause dello stato di insolvenza, hanno formulato una valutazione positiva circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 del citato d.lgs. n. 270/1999 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

il Ministero dello Sviluppo Economico, nel suo parere, ha conclusivamente osservato: <<[...] i commissari giudiziali evidenziano che Agile, pur nella attuale situazione, continua a svolgere la propria attività ed a portare a compimento le commesse in corso, godendo ancora di credito presso i propri clienti, principalmente grazie alle capacità professionali dei dipendenti che rappresentano il *core business* dell'azienda e la cui dispersione produrrebbe un sicuro danno non solo ai lavoratori, ma, più in generale, alla collettività. Alla luce del patrimonio informativo a disposizione e delle suesposte considerazioni dei commissari giudiziali, il tentativo di ricollocazione sul mercato di un perimetro aziendale facente capo ad Agile, pure se concretamente complesso alla luce delle ampiamente rappresentate criticità ed in dimensioni ridotte rispetto a quelle attuali, non appare da

escludere alla luce degli elementi di forza evidenziati, quali, in particolare, la capacità di progettare ed implementare sistemi informatici e di offrire una gamma completa di servizi a supporto del loro sviluppo, gli alti standard dei livelli qualitativi a ragione dell'elevata qualità del personale, della sua organizzazione e distribuzione sul territorio nazionale, nonché l'importante *know how* tecnologico ed organizzativo accumulato in questi anni. In relazione a ciò, si ritiene che l'instaurazione della procedura conservativa, attraverso l'ipotesi della cessione del complesso aziendale, sia utile ed opportuna avuto riguardo anche alla salvaguardia dell'occupazione, attenuando, peraltro, la situazione di disagio sociale, con l'applicazione della speciale disciplina in tema di ammortizzatori sociali (legge 236/92) connessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Ciò, ferma ogni opportuna verifica in sede di predisposizione ed approvazione del programma della procedura circa la percorribilità in concreto della soluzione delineata. Quanto sopra appare coerente con la normativa in materia di accesso alla amministrazione straordinaria, in particolare avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1 e 27 del d.lgs. 270/99, nonché con il generale impianto del decreto legislativo 270/1999 che, nell'introdurre la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, ha configurato tale procedura come tentativo finalizzato alla conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa insolvente, che proprio in quanto tentativo, qualora non risulti utilmente perseguibile può essere interrotto ad opera del tribunale con la conversione in fallimento>>>

ritenuto che, alla luce delle conclusioni dei commissari e del parere ministeriale, sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

P.Q.M.

il Tribunale,

visti gli artt. 30 e 32 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270,

dichiara

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società AGILE s.r.l. con unico socio, avente sede in Roma, viale Liegi n. 44 (CF: 01572180766);

conferma

l'affidamento della gestione dell'impresa ai commissari giudiziali, sino alla nomina del commissario straordinario;

manda

alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione del presente decreto a norma del citato d.lgs. n. 270/1999.

Roma, 14-7-2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma li...

15 LUG. 2010



IL CANCELLIERE  
(Dr.ssa Stefania Cerati)

Il presidente